

COME FUNZIONA IL RISARCIMENTO DIRETTO

Dal 1° febbraio 2007 viene applicata la nuova procedura di Risarcimento Diretto. Questa procedura prevede che il danneggiato, in caso di incidente, debba rivolgersi alla propria compagnia; questa provvederà a risarcirlo per poi rivalersi sulla compagnia del responsabile dell'incidente.

Quando è possibile applicare questa procedura?

Il Risarcimento Diretto si applica in tutti i casi seguenti:

- 1) Quando l'incidente è accaduto in Italia.
- 2) quando sono stati coinvolti non più di due veicoli, entrambi assicurati ed immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano);
- 3) quando, nel caso di incidente con un ciclomotore, questo sia targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio del 2006;
- 4) quando gli eventuali danni fisici alla persona del conducente non siano gravi, ovvero non siano causa di invalidità permanente superiore al 9%. Qualora lo fossero, il risarcimento diretto può essere comunque richiesto per i restanti danni alle cose. Se, invece, a riportare danni fisici, anche gravi, sono persone diverse dal conducente (ad es. i terzi trasportati), il risarcimento diretto può essere sempre richiesto all'assicuratore del veicolo sul quale tali persone erano a bordo.

Quando non è possibile applicare questa procedura?

Il Risarcimento Diretto *non viene applicato nei casi seguenti:*

- 1) se il conducente del veicolo danneggiato ha subito danni che comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; in questo caso, il risarcimento diretto è comunque applicabile ai danni al veicolo);
- 2) se non c'è stato urto (collisione) con l'altro veicolo (es. l'assicurato, per evitare un veicolo che gli ha omesso la precedenza, devia a sinistra e finisce contro un palo);
- 3) se nell'incidente sono coinvolti più di due veicoli;
- 4) se il veicolo che ha causato il danno (ad esempio, ha tamponato) scappa e non si riesce ad identificarlo;
- 5) se il veicolo che ha causato il danno non è assicurato;
- 6) se uno dei due veicoli coinvolti non è targato;
- 7) se uno dei due veicoli è immatricolato all'estero (NB: i veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano sono compresi nel risarcimento diretto);
- 8) se uno dei due veicoli è una macchina agricola (esclusione prevista fino all'01/02/2008).

Che cosa deve fare l'assicurato Linear in caso di incidente?

IN OGNI CASO:

- 1) chiamare la centrale operativa di assistenza sinistri di Linear al +(39) 051 71 93 456 per fare la denuncia del sinistro ed ottenere assistenza anche per la compilazione del Modulo CAI.
- 2) compilare il Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) sul luogo dell'incidente assieme al conducente dell'altro veicolo, indicando anche se sono intervenute le autorità o se sono presenti dei testimoni.

L'operatore verificherà se vi sono le condizioni per poter applicare la procedura del risarcimento diretto e procederà secondo il caso A oppure B:

<p><u>A - Quando sarà possibile applicare questa procedura, l'operatore:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) ne informerà l'assicurato, fornendogli supporto per la corretta compilazione della richiesta danni e per l'eventuale integrazione di dati mancanti2) fornirà allo stesso delucidazioni sull'evoluzione della sua pratica di sinistro.	<p><u>B - Quando NON sarà possibile applicare questa procedura:</u></p> <p>la richiesta di risarcimento del danno seguirà la vecchia procedura. Questa prevede che il danneggiato si rivolga alla Compagnia di chi ha causato il sinistro, effettuando la richiesta danni.</p> <p>L'operatore spiegherà all'assicurato la non applicabilità della procedura.</p>
---	---

Ricordiamo che, nel caso in cui abbia subito o provocato un incidente stradale, l'assicurato è obbligato ad informare per iscritto la propria Compagnia. È nel suo stesso interesse, anche nel caso in cui ritenga di non avere responsabilità! Compilare il Modulo CAI e consegnarlo alla propria Compagnia adempie agevolmente a tale obbligo!

Riferimenti normativi

La normativa che regola il risarcimento diretto è contenuta nel D.P.R. 18/7/06 n. 254 in attuazione degli articoli 149 e 150 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).